



Provincia di Potenza

85035 Piazza G. Marconi, n.22 - tel 097392034 - fax 097392033

C.F. 82000470763 - P.I. 00889270765

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza N.55/2022

**OGGETTO: Isolamento Domiciliare
MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA INFEZIONE DA COVID-19**

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica in particolare l'art. 32, che dispone "... sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, il cui articolo 117(Interventi d'urgenza) prevede che: " 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri o organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti regionali";

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il cui comma 5 dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi rivolti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

che testualmente recita: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*"

VISTE:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la successiva del 11/03/2020 con la quale è stata valutata;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come pandemia;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n.1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo n.1 del 2018, è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 di proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021;
- **VISTE le seguenti fonte normative** (consultabili: <http://www.governo.it/node/19343>):

Richiamate le Circolari e le Ordinanze del Ministro della Salute, attualmente vigenti, come riportate sulla pagina web:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1>:

PRESO ATTO DELLA Circolare del Ministro della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n.32850 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto "COVID-19 - indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" (Circolare che fa seguito alle Circolari della predetta Direzione Generale: n.6607 del 29/02/2020 - n.11715 del 03/04/2020 n.18584 del 29/05/2020 -n.30847 del 24/09/2020);

VISTO il Decreto Legge N.221 del 23 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge N.229 del 30 dicembre 2021;

VISTO l'Ordinanza N.1 del 05.01.2022 del Presidente della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.C.M. del 21 Gennaio 2022;

DARE ATTO dello screening scolastico del 09 gennaio 2022, avvenuto mediante tamponi antigenici rapidi forniti dall'ASP;
DARE ATTO dell'email da parte della dott.ssa Caterina FOCARACCIO - USCO Distretto di Senise, in data 28 Febbraio 2022, avente ad oggetto: Isolamento Noepoli nei confronti di: OMISSIS, OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in Noepoli (PZ), Via OMISSIS. Isolamento dal 28/02/2022 al 07/03/2022;

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA INDICATE che si intendono qui integralmente richiamate,

emana la seguente

ORDINANZA

Art.1

(Misure urgenti di contenimento la diffusione sul territorio comunale da contagio COVID-19)

1. **A CARICO di:**

- OMISSIS, OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in Noepoli (PZ), Via OMISSIS.

2. **DI OSSERVARE: Un periodo di Quarantena Obbligatoria con decorrenza immediata e fino al 07/03/2022** (e comunque fino ad esito negativo del tampone), così come disposto dell'USCO Distretto di Senise;

Art. 2

(Disposizioni finali)

- a) **CHE la presente Ordinanza** sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, trasmessa o notificata all'interessato (genitori o tutori in caso di minori).
- b) **DISPONE ALTRESI'** la trasmissione a mezzo PEC della presente Ordinanza a:
- Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it;
 - Presidente della Giunta Regionale di Basilicata: Presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
 - Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile: ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it
 - Compagnia Carabinieri di Senise: tpz21644@pec.carabinieri.it
 - Stazione dei Carabinieri di Noepoli: tpz30486@pec.carabinieri.it
 - Stazione Carabinieri Parco di Noepoli: fpz42710@pec.carabinieri.it
 - Azienda Sanitaria di Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it
 - Alla Ditta appaltatrice del servizio di RSU: blugaia@pec.blugaia.it
- c) **AVVERTE** che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- d) **INFORMA** che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione.

Dalla residenza Municipale, addì 01 Marzo 2022

Il Sindaco

(F.TO geom. Francesco Antonio CALABRESE)